



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 115 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 SETTEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO – RICORSO EX ART. 414
C.P.C. AD ISTANZA DI D.P.G. C/ INPS, MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE, REGIONE PUGLIA E COMUNE DI MOLFETTA PER IL
RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDITA' CIVILE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **20 settembre 2005** al **05 ottobre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
 - la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativi;

PREMESSA NARRATIVA

In data 26.07.2005, con prot. n. 80, è stato notificato – a cura dell'Avv. Virginia Ambruosi - il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, dal Sig. D.P.G. c/ INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Puglia e Comune di Molfetta;

Con il ricorso de quo l'istante ha formulato al giudice adito le seguenti richieste:

- a) accertare e dichiarare che il ricorrente a causa delle malattie di cui è affetto ha diritto al riconoscimento quale ...OMISSIS e al conseguente pagamento della indennità di accompagnamento quale ...OMISSIS dalla domanda amministrativa del 21.01.2004 o da quell'altra data ritenuta giusta, oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria con decorrenza e misura di legge;
- b) condannare l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS, nella qualità di gestore del fondo per pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili alla immediata erogazione in favore del ricorrente dei ratei della prestazione richiesta e riconosciuta dal mese successivo a quello di

- presentazione della domanda amministrativa di cui sopra, oltre interessi legali e svalutazione monetaria in misura e decorrenza di legge;
- c) in via subordinata, nella ipotesi di ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'INPS, la domanda sub a) e sub b) viene formulata nei confronti della Regione Puglia o del Comune di Molfetta;
 - d) in via più gradata riduce la domanda al solo accertamento sub b) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed occorrendo, in via ancora più gradata, nei soli confronti della Regione Puglia o del Comune di Molfetta;
 - a) con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio secondo soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

Ritenuto che l'azione intrapresa con l'istaurando giudizio dal Sig. D.P.G., sia destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, e che, per tale ragione, sia necessaria la costituzione dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro - per la difesa delle ragioni del Comune stesso;

Ritenuto, all'uopo, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Marino Pappagallo, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Marino Pappagallo, con studio in Molfetta, alla Viale Pio XI n. 40/25, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio intrapreso con ricorso dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, dal Sig. D.P.G., meglio descritto in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
